

ORDINANZA MUNICIPALE CHE REGOLA LA NOTIFICA DI TUTTE LE PERSONE RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PARADISO

TITOLO I

Art. 1

Datori di alloggio

I datori di alloggio sono tenuti a notificare all'Ufficio Controllo Abitanti (detto in seguito UCA) *entro 8 giorni*, l'arrivo e la partenza dei loro inquilini sugli appositi moduli. L'obbligo si estende a cambiamenti di recapito nel Comune come pure al cambiamento di appartamento nel medesimo stabile.

§ Il medesimo obbligo si estende ai proprietari di immobili per i locali da essi stessi usati.

§ La vendita di locali deve essere parimenti notificata entro 8 giorni dalla data del contratto di compravendita.

Art. 2

Notifica dei locatori

L'obbligo di notifica si estende:

- ai proprietari di immobili o loro rappresentanti o amministratori per i locali da loro locati a persone fisiche o giuridiche. Il termine di 8 giorni è calcolato dalla data di

entrata in vigore o di rottura del contratto. In mancanza di contratto dalla data effettiva di arrivo o di partenza; :

- ai proprietari o gerenti di esercizi pubblici, istituti, ospedali, cliniche, ricoveri o case di cura per il personale da loro alloggiato : o per i clienti soggiornanti per un periodo superiore a tre mesi nell'arco di 360 giorni. Il termine di 8 giorni è calcolato dalla data effettiva di arrivo o di partenza;
- ai locatari per i locali da loro messi a disposizione a persone fisiche o giuridiche, per il personale di servizio da loro alloggiato e per i membri della famiglia in arrivo o in partenza;

Il termine di 8 giorni è calcolato dalla data di arrivo o di partenza. : La notifica deve essere effettuata indipendentemente dal domicilio legale del locatario.

Art. 3

Eccezioni

I locatori non sono tenuti alla notifica di cui agli art. 1 e 2 nei seguenti casi:

- permanenza di parenti del locatore fino a un massimo di 30 giorni nell'arco di 360 giorni;
- permanenza di terze persone fino a un massimo di 21 giorni nell'arco di 360 giorni;
- partenza temporanea per ragioni di studio o di perfezionamento professionali in Svizzera da parte dei figli;
- partenza da parte di militi che compiono servizio obbligatorio.

Art. 4

Moduli

I moduli per la notifica sono ottenibili gratuitamente presso l'UCA. Moduli illeggibili o non firmati saranno retrocessi.

Notifiche verbali o inviate ad altri servizi del Comune o del Cantone non hanno alcun valore.

In mancanza di dati completi, la notifica deve essere fatta tempestivamente con l'indicazione del cognome, nome, data dell'arrivo o di partenza e indirizzo nel Comune.

TITOLO II

Art. 5

Notifiche del locatario

I locatari sono tenuti a presentarsi agli sportelli dell'UCA entro 8 giorni dall'arrivo o della partenza per la stesura della notifica. La notifica di famiglie avviene a cura del capo famiglia o di un membro maggiorenne.

La notifica di persone giuridiche o di commerci avviene a cura del responsabile.

Notifiche verbali o inviate ad altri servizi comunali o cantonali non possono essere prese in considerazione.

E' pure obbligatoria la notifica di cambiamento di indirizzo all'interno del Comune o di cambiamento di appartamento nell'interno dello stabile, notifiche che possono essere effettuate per iscritto.

TITOLO III

Art. 6

I Documenti

L'UCA richiederà agli interessati, ogni qualvolta fosse necessario, i documenti atti a rilevare gli esatti dati anagrafici.

Gli stranieri dovranno produrre ogni qualvolta fosse necessario i permessi rilasciati dall'Ufficio stranieri; qualora ne fossero sprovvisti essi verranno considerati come residenti a titolo di vacanza.

I documenti richiesti dovranno essere prodotti entro 20 giorni dalla prima richiesta. Scaduto detto termine verrà iniziata regolare procedura di contravvenzione.

Art. 7

Atti di origine

I cittadini svizzeri dovranno depositare su richiesta dell'UCA, a seconda delle circostanze, l'atto di origine o il certificato di domicilio, entro 20 giorni. Scaduto detto termine verrà iniziata regolare procedura di contravvenzione.

TITOLO IV

Art. 8

Del rapporto di residenza

In possesso di tutta la documentazione, l'UCA definisce il rapporto di residenza nel Comune (domicilio, dimora, soggiorno con domicilio in un altro Comune svizzero, vacanze).

Il rapporto di domicilio per le persone giuridiche e per i commerci viene stabilito dai servizi contabili.

Art. 9

Dichiarazioni o certificati di domicilio

Le persone che pur soggiornando nel Comune non possono o non intendono trasferire il loro domicilio o la loro dimora da un altro comune svizzero, devono depositare entro 20 giorni un certificato di domicilio o una autorizzazione di soggiorno rilasciata dal loro Comune di domicilio e valida al massimo un anno. Detto documento dovrà essere rinnovato o sostituito a cura dell'interessato, nel termine fissato per la sua presentazione.

Scaduti infruttuosamente i termini citati nel presente articolo, verrà avviata regolare procedura di contravvenzione.

Art. 10

Rimborso spese

I soggiornanti di cui all'art. 9 sono tenuti al rimborso delle spese di registrazione e di cancelleria fissate dalla tariffa allegata.

Art. 11

Notifica di soggiorni saltuari per vacanze

Le persone non domiciliate né dimoranti che soggiornano nel Comune saltuariamente per vacanze, indipendentemente dalla notifica iniziale, che deve essere effettuata entro 8 giorni dalla presa in possesso dei locali, sono tenute a notificare all'UCA tramite l'apposito modulo, ogni pernottamento.

Dette notifiche devono essere effettuate, di regola, mensilmente, e dovranno pervenire all'UCA entro il giorno 10 del mese successivo.

Sul modulo devono essere indicati i pernottamenti di tutti i membri della famiglia (marito, moglie, figli minorenni). Nei mesi in cui gli interessati non avessero pernottato nel Comune, i moduli dovranno comunque essere inviati con l'indicazione «nessun pernottamento».

Art. 12

Notifica messa a disposizione di locali per vacanze

La locazione, la sublocazione o la messa a disposizione gratuita di locali a terze persone non parenti ai sensi dell'art. 13 della presente ordinanza, per vacanze, deve essere notificata all'ufficio controllo abitanti da parte dei proprietari o locatari entro 8 giorni. Non esiste l'obbligo della notifica per le persone che soggiornano nel Comune meno di 21 giorni nell'arco di 360 giorni.

Resta impregiudicato l'obbligo di notifica all'Ente Turistico.

Art. 13

Notifica soggiorno di parenti per vacanze

La sublocazione o messa a disposizione gratuita di locali per vacanze a parenti nei seguenti gradi: padre, madre, figli maggiorenni, fratelli o sorelle, suoceri o altri parenti minorenni per periodi inferiori ai 30 giorni nell'arco di 360 giorni, non sono soggetti a notifica. Oltre questo termine dette persone sono tenute a notificarsi presentandosi personalmente agli sportelli dell'UCA e producendo documenti comprovanti le loro esatte generalità.

Art. 14

Deposito dichiarazione di domicilio

I proprietari ed i locatari di appartamenti di vacanza con contratti validi più di sei mesi sono tenuti a produrre una dichiarazione ufficiale della quale risulti il loro domicilio effettivo e fiscale.

Detta dichiarazione dovrà essere rinnovata tutti gli anni. Per i domiciliati all'estero, la dichiarazione dovrà essere rinnovata a richiesta dei funzionari dell'UCA, al massimo, tuttavia, una volta all'anno.

Art. 15

Rimborso spese di registrazione

I soggiornanti di cui all'art. 11 e segg. sono tenuti al rimborso delle spese di registrazione e di cancelleria fissate come da tariffa allegata. Qualora l'interessato diventasse soggetto fiscale a seguito di permanenza nel Comune oltre i 90 giorni, la somma da lui versata quale rimborso spese verrà conteggiata quale acconto sulle imposte dovute a patto che l'importo dell'imposta sia superiore alla somma versata.

Art. 16

Mancata notifica

In caso di mancata notifica di partenza, l'UCA, dopo sei mesi, stralcerà dai suoi registri gli interessati, e, per i cittadini svizzeri, retrocederà l'atto di origine al Comune di attinenza.

TITOLO V

Art. 17

Accertamenti

Per eventuali accertamenti, l'UCA si avvale della collaborazione dell'ufficio comunale di polizia. Gli agenti di polizia, in questo caso, sono tenuti ad assumere informazioni, richiedere documenti, incassare, tasse e sportule, e compiere ogni atto necessario all'inchiesta loro affidata.

TITOLO VI

Art. 18

Informazioni

I dati contenuti negli schedari dell'UCA sono segreti. L'UCA tuttavia può rilasciare informazioni a terzi per quei dati che sono oggetto di pubblicazioni in base alle leggi vigenti.

In particolare l'UCA fornisce indirizzi di persone residenti a Paradiso dietro richiesta motivata da effettuarsi allo sportello o per iscritto. Le informazioni vengono rilasciate dietro rimborso delle spese secondo la tariffa allegata.

Alle richieste scritte deve inoltre essere annessa una busta indirizzata e affrancata per la risposta.

Richiesta di informazioni a mezzo telefono non saranno evase.

TITOLO VII

Art. 19

Contravvenzioni

Le contravvenzioni ai disposti della presente ordinanza municipale sono punibili con una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.

TITOLO VIII

Art. 20

Disposizioni finali ed abrogative

La presente ordinanza municipale entra in vigore il 1. febbraio 1977 ed abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente, in particolare le Ordinanze Municipali che regolano la notifica delle persone residenti nel Comune emanata in data 27 maggio 1964, la notifica delle persone soggiornanti nel Comune in appartamenti di vacanza emanata in data 2 dicembre 1974.

Risoluzione municipale 14 marzo 1977.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

E. Foglia

Il Segretario:

E. Rezzonico